

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
409/2015/R/GAS**

**RIFORMA DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLA
CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO GAS
CHE ALIMENTANO IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

6 agosto 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione esprime gli orientamenti dell'Autorità in merito ad alcuni interventi di riforma dell'attuale normativa relativa al conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, ritenuti opportuni alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **10 settembre 2015**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati gas all'ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1. Introduzione	4
2. Il contesto regolatorio	4
3. Orientamenti per la revisione dei criteri di conferimento	7
4. Tempistiche di attuazione	11

1. Introduzione


- 1.1 La finalità del presente documento per la consultazione è quella di illustrare gli orientamenti dell’Autorità in merito alla riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, di cui alla deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02).
- 1.2 Tale riforma si inquadra nell’ambito degli interventi identificati come prioritari dall’Autorità nel “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”, approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, n. 3/2015/A (di seguito: Quadro strategico). In particolare, l’Obiettivo OS3 del Quadro strategico prevede la revisione della struttura dei corrispettivi per il servizio di trasporto, nonché della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas, in particolare con riferimento ai punti che alimentano impianti di generazione di energia elettrica. Tali interventi rispondono innanzitutto ad un’esigenza di adeguamento della regolazione alle accresciute esigenze di flessibilità di funzionamento del settore del gas indotte prevalentemente dallo sviluppo delle fonti rinnovabili nella generazione di energia elettrica. La forte crescita delle fonti rinnovabili ha, infatti, profondamente modificato il sistema elettrico, rendendo molto più variabile e scarsamente prevedibile il profilo di utilizzo del gas naturale da parte degli impianti termoelettrici nell’arco dell’anno.
- 1.3 Si ritiene inoltre che le misure prospettate nel presente documento perseguano anche gli obiettivi di flessibilità ed economicità del servizio di trasporto a vantaggio di grandi consumatori di gas naturale, quali gli impianti di generazione elettrica, di cui all’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012.
- 1.4 L’intervento di riforma di cui al presente documento per la consultazione si configura come un “progetto pilota”. Sulla base degli esiti di tale progetto l’Autorità potrà valutare una più ampia revisione dei criteri di conferimento anche per altre tipologie di utenza.
- 1.5 Nel seguito verrà illustrato il contesto regolatorio di riferimento (capitolo 2) e verranno presentati gli orientamenti dell’Autorità in merito alle esigenze di riforma (capitolo 3).

2. Il contesto regolatorio

- 2.1 La deliberazione n. 137/02, all’articolo 9, prevede, relativamente ai punti non interconnessi con l’estero, con gli stoccaggi o con i terminali di rigassificazione, un’unica modalità di conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo. In particolare, il comma 9.1, lettera c), dispone che la capacità sia conferita entro il 31 agosto di ogni anno, per un anno termico, con effetto dall’1 ottobre del

medesimo anno. Non sono attualmente previsti conferimenti di durata inferiore all'anno.

- 2.2 La medesima deliberazione n. 137/02, all'articolo 17, disciplina i corrispettivi da applicare nei casi in cui vi sia uno scostamento tra la capacità utilizzata da un utente in un punto di uscita o di riconsegna e la capacità conferita su base giornaliera. In particolare essa prevede che:
- a) nel caso in cui in un punto di uscita si verifichi uno scostamento superiore al 5 per cento, ma inferiore o eguale al 15 per cento, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese;
 - b) nel caso in cui in un punto di uscita si verifichi uno scostamento superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,5 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 15 per cento, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui alla precedente lettera a);
 - c) nel caso in cui in un punto di riconsegna si verifichi uno scostamento superiore al 10 per cento, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese.
- 2.3 Le richiamate disposizioni trovano più specifica attuazione nelle norme contenute nei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto.
- 2.4 Il quadro regolatorio vigente in tema di conferimenti e di valorizzazione degli scostamenti tra capacità conferita e capacità utilizzata non risponde pienamente alle nuove esigenze di flessibilità nell'utilizzo del sistema gas. L'evoluzione verso dinamiche di domanda meno prevedibili e più variabili è particolarmente evidente oggi con riferimento ad una specifica tipologia dei clienti: quella degli impianti di generazione di energia elettrica. Negli ultimi anni il rilevante sviluppo delle fonti rinnovabili ha infatti profondamente modificato il contesto di riferimento del sistema elettrico rendendo molto più variabile e scarsamente prevedibile il profilo di utilizzo del gas naturale da parte degli impianti termoelettrici nell'arco dell'anno.
- 2.5 Come emerge dal grafico seguente, i prelievi di gas degli impianti di generazione si sono ridotti di quasi il 40% tra gli anni termici 2009-2010 e 2013-2014. Si è registrata nel contempo anche una forte riduzione complessiva delle ore di utilizzazione degli impianti tradizionali a ciclo combinato CCGT.



Fonte: elaborazione Autorità di dati pubblicati da Snam Rete Gas; quantità espresse in miliardi di metri cubi

- 2.6 L'Autorità ritiene dunque opportuno introdurre di modalità di conferimento più flessibili che prevedano anche la possibilità di richiedere prodotti di capacità con orizzonte temporale più breve rispetto a quello annuale.
- 2.7 Richieste in tal senso sono state espresse anche dagli utenti nell'ambito della consultazione di cui al documento dell'Autorità 18 luglio 2013, 317/2013/R/gas. Più precisamente, nelle proprie risposte alcuni utenti hanno evidenziato come la possibilità di effettuare conferimenti infra-annuali possa rappresentare un elemento di flessibilità a favore delle utenze termoelettriche. Si auspica in particolare da parte degli utenti l'integrazione dell'attuale sistema di conferimento su base annuale con strumenti flessibili di conferimento su base giornaliera.
- 2.8 Gli utenti ritengono, inoltre, che l'attuale sistema dei corrispettivi di scostamento sia particolarmente penalizzante. L'impatto sui costi è ritenuto in alcuni casi talmente elevato da modificare da solo la convenienza economica del produttore a vendere energia elettrica.
- 2.9 Le richieste degli utenti appaiono in linea con le più generali esigenze di efficienza del sistema elettrico nel suo complesso che trarrebbe beneficio dalla possibilità per gli utenti di cambiare la programmazione in maniera tempestiva per potersi adattare alle occasioni di mercato e di chiamare a produrre l'impianto al momento più efficiente. Il conferimento annuale della capacità, unitamente all'onerosità dell'attuale sistema di valorizzazione degli scostamenti di capacità, potrebbe al contrario creare distorsioni nella selezione degli impianti, privilegiando l'utilizzo di quelli con capacità conferita disponibile anziché di quelli a maggiore efficienza.

- 2.10 In materia di conferimento di capacità giova ricordare che l’Autorità ha recentemente riformato i criteri di allocazione della capacità di trasporto presso i punti della rete interconnessi con l’estero, in recepimento anticipato del regolamento UE n. 984/2013 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas (di seguito regolamento CAM) e che integra il regolamento CE n. 715/2009.
- 2.11 Più in particolare, la deliberazione 27 marzo 2014, n. 137/2014/R/gas, ha previsto che nei punti di entrata e di uscita interconnessi con l’estero l’impresa di trasporto conferisca capacità per il servizio di trasporto continuo di tipo:
- a) annuale, con effetto dall’1 ottobre di ogni anno;
 - b) trimestrale (tre mesi consecutivi), con effetto dall’1 ottobre, dall’1 gennaio, dall’1 aprile e dall’1 luglio;
 - c) mensile, con effetto dal primo giorno di ciascun mese;
 - d) giornaliero, con effetto dalle ore 6.00 di ciascun giorno alle ore 6.00 del giorno di calendario successivo;
 - e) infra-giornaliero, di durata pari ad almeno 1 ora, con effetto dall’inizio di ciascuna ora e fino al termine del medesimo giorno gas.
- 2.12 L’impresa di trasporto conferisce tutta la capacità esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo nei punti interconnessi con l’estero tramite aste *on-line* trasparenti e non discriminatorie organizzate mediante la piattaforma europea di allocazione denominata PRISMA.

3. Orientamenti per la revisione dei criteri di conferimento

Criteri di conferimento ai punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica

- 3.1 L’Autorità, alla luce di quanto illustrato nel precedente capitolo, ritiene opportuno procedere ad una revisione dei criteri di conferimento della capacità nei punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, realizzando il passaggio verso più flessibili ed efficienti meccanismi di conferimento, sul modello di quelli adottati presso i punti interconnessi con l’estero.
- 3.2 L’intervento di riforma prefigurato nel presente capitolo si inserisce in un percorso di revisione più ampio dei criteri di conferimento che, dopo una fase di sperimentazione presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica, potrebbe essere esteso anche ad altre tipologie di punti di riconsegna. La scelta di iniziare la sperimentazione della riforma dai punti che alimentano impianti di generazione elettrica è dettata, oltre che dalle ragioni di contesto già evidenziate, anche dal loro limitato numero.

- 3.3 L’Autorità ritiene opportuno mantenere in tutti i punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto gas le attuali modalità e tempistiche per il conferimento della capacità annuale ed introdurre, presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, anche un conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo di tipo:
- a) giornaliero, con effetto dalle ore 6.00 di ciascun giorno alle ore 6.00 del giorno di calendario successivo;
 - b) e infra-giornaliero, di durata pari ad almeno 1 ora, con effetto dall’inizio di ciascuna ora e fino al termine del medesimo giorno gas.
- 3.4 Non si ritiene necessaria l’introduzione presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica anche dei prodotti di capacità di tipo trimestrale e mensile, attualmente disponibili presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con l’estero, poiché, dalle informazioni raccolte, non sembrerebbero idonei a produrre la flessibilità richiesta dal settore termoelettrico.
- 3.5 Al fine di ottimizzare i costi per il sistema e di facilitare, anche tramite processi automatizzati, la gestione delle nuove modalità di conferimento, l’Autorità ritiene opportuno valutare la possibilità di assegnare la capacità infra-annuale presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica tramite la piattaforma PRISMA che dispone delle funzionalità tecniche necessarie ed è già utilizzata da molti utenti per i conferimenti ai punti di interconnessione con l’estero. La capacità giornaliera e infra-giornaliera sarebbe quindi assegnata tramite aste on line secondo le regole previste dal regolamento CAM.
- 3.6 Per quanto riguarda l’accesso ai conferimenti di capacità infra-annuale, si propongono nel seguito due opzioni. Entrambe sono coerenti con la necessità di mantenere un livello di gettito commisurato alle esigenze di copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto.
- 3.7 Più in particolare, la prima opzione (opzione 1) prevede che l’utente, in occasione di ogni conferimento annuale, possa scegliere, per uno o più punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica, fra:
- a) il regime con conferimento annuale in cui la capacità è conferita sulla base delle attuali disposizioni;
 - b) il regime con conferimento infra-annuale in cui la capacità può essere richiesta e conferita esclusivamente su base giornaliera o infra giornaliera.
- Per ciascun punto di riconsegna si applicherebbe un solo regime, nel senso che la capacità in quel punto o è conferita solo su base annuale o solo su base infra-annuale.
- 3.8 Una seconda opzione (opzione 2) potrebbe prevedere che l’allocazione di capacità giornaliera aggiuntiva possa essere richiesta fino ad un valore massimo pari ad una percentuale della capacità annuale conferita.

Impatto sulle aree di prelievo

- 3.9 Solitamente un impianto di generazione di energia elettrica è alimentato da un punto di riconsegna ad esso dedicato. Tale punto appartiene ad una delle sei aree di prelievo in cui è convenzionalmente suddiviso il territorio nazionale: nord occidentale, nord orientale, centrale, centro-sud orientale, centro-sud occidentale, meridionale. Le aree di prelievo sono una delle tre tipologie di punti di uscita dalla rete nazionale, insieme ai punti interconnessi con le esportazioni ed i punti di uscita virtuali verso i campi di stoccaggio. Ogni area di prelievo include, oltre agli impianti di generazione di energia elettrica, altre tipologie di consumatori: le utenze civili ed i clienti industriali.
- 3.10 Al fine di semplificare ed ottimizzare i nuovi processi, l'Autorità intende introdurre presso le aree di prelievo un criterio di conferimento implicito delle nuove tipologie di capacità infra-annuale per i soli utenti che servono impianti termoelettrici. In particolare, agli utenti interessati potrebbe essere assegnata in automatico presso i punti di uscita interessati, in aggiunta alla capacità annuale loro assegnata con le regole attuali, l'eventuale capacità infra-annuale corrispondente alla capacità infra-annuale loro conferita presso i sottostanti punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica.

S1. Si condividono gli orientamenti per la revisione dei criteri di conferimento prospettati dall'Autorità? Se no, per quale motivo?

S2. Si condivide la scelta di non introdurre le tipologie di prodotti trimestrale e mensile? Se no, per quale motivo?

S3. Si condivide la proposta di utilizzare la piattaforma PRISMA per il conferimento delle nuove tipologie di prodotti? Se no, per quale motivo?

S4. Quale delle due opzioni sopra presentate si ritiene più efficiente? E perché?

Corrispettivi di trasporto giornalieri

- 3.11 L'attuazione della riforma sopra prospettata comporta la necessità di definire l'entità dei corrispettivi di trasporto per i nuovi prodotti di capacità. Tale definizione dovrà necessariamente tener conto del fatto che i punti di riconsegna alimentano anche tipologie di utenti (industriali e civili) diverse da quelli interessati dal presente provvedimento (impianti di generazione elettrica). L'Autorità intende prevedere una modalità di determinazione dei corrispettivi che mantenga inalterato l'equilibrio in termini di copertura dei costi del servizio di trasporto.

- 3.12 Il corrispettivo di trasporto giornaliero potrebbe essere determinato moltiplicando il corrispettivo annuale diviso 365 per un parametro, superiore a uno. Tale parametro potrebbe essere valorizzato sulla base di una stima della quota della capacità conferita su base annuale e di quella conferita su base giornaliera, in modo di assicurare una corrispondenza al ricavo tariffario atteso sulla base degli attuali criteri di conferimento. Pertanto la valorizzazione del parametro dipenderà anche dall'opzione adottata, nonché, nel caso dell'opzione 2, dalla percentuale massima di conferimento infra-giornaliero. Si tenga conto, a tale proposito, del fatto che gli impianti maggiormente interessati ad optare per il nuovo regime di conferimento infra-annuale saranno quelli caratterizzati da coefficienti di utilizzo non elevati e/o da elevata variabilità di consumo.
- 3.13 Inoltre ai fini della stima, l'Autorità intende tenere anche conto della relazione tra la capacità conferita nell'ultimo anno termico presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica potenzialmente più interessati al nuovo regime ed il prelievo presso tali punti.

S5. *Si condividono gli orientamenti per la determinazione dei corrispettivi per il trasporto? Se no, per quale motivo?*

Gestione degli scostamenti

- 3.14 L'introduzione della possibilità di conferimenti giornalieri implica una revisione dei corrispettivi applicabili in caso di scostamento. In particolare tali corrispettivi, per i punti di riconsegna per i quali si è esercitata l'opzione per il regime di conferimento infra-annuale, dovranno essere commisurati al costo della capacità giornaliera.
- 3.15 Tale impostazione consente di moderare gli effetti delle difficoltà di riprogrammazione degli impianti termoelettrici legate al disallineamento tra le tempistiche di conferimento gas e quelle dei mercati dell'energia.
- 3.16 Più in particolare, in considerazione dell'introduzione del prodotto di capacità giornaliero, che fornisce agli utenti una elevata flessibilità di prelievo ed una conseguente migliore possibilità di programmazione, nonché della previsione di allocazione implicita presso i punti di uscita, si ritiene che le attuali disposizioni in tema di scostamento debbano essere modificate come di seguito evidenziato, ovviamente con riferimento ai soli punti che alimentano impianti di generazione elettrica e per i quali è stata esercitata l'opzione:
- a) nel caso in cui in un punto di riconsegna si verifichi uno scostamento tra le capacità conferite ed utilizzate dall'utente inferiore o eguale al 15 per cento, l'impresa di trasporto applicherebbe un corrispettivo pari a 1,1 volte l'ammontare giornaliero della somma dei corrispettivi unitari di capacità del punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento e della corrispondente area di prelievo, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel giorno;

b) nel caso in cui in un punto di riconsegna si verifichi uno scostamento tra le capacità conferite ed utilizzate dall'utente superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applicherebbe un corrispettivo pari a 1,5 volte l'ammontare giornaliero della somma dei corrispettivi unitari di capacità del punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento e della corrispondente area di prelievo, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel giorno, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui alla precedente lettera a).

3.17 Nel caso in cui sia adottata l'opzione 2 i criteri sopra prospettati operano nei limiti del valore massimo della capacità giornaliera aggiuntiva che si ha titolo a richiedere.

3.18 La revisione della disciplina in materia di scostamenti consentirà di ridurre l'onere per i produttori connesso con cambiamenti della propria programmazione prossimi al tempo reale.

S6. Si condividono gli orientamenti per la revisione dei corrispettivi per il bilanciamento? Se no, per quale motivo?

Codice di trasporto

3.19 Infine, in considerazione del fatto che l'assetto regolatorio vigente prevede la declinazione delle norme della deliberazione n. 137/02 in disposizioni dettagliate contenute nei codici di trasporto approvati dall'Autorità, si invitano i soggetti interessati a segnalare l'eventuale opportunità di introdurre modifiche a specifiche disposizioni dei medesimi codici al fine di perseguire gli obiettivi illustrati nel presente documento per la consultazione.

S7. Quali altre disposizioni della deliberazione 137/02 e/o dei codici di trasporto ritenete opportuno modificare al fine di favorire la promozione dell'utilizzo flessibile della capacità nei punti interconnessi con gli impianti di generazione elettrica?

4. Tempistiche di attuazione

4.1 Relativamente alle tempistiche di attuazione della riforma, l'Autorità ritiene che le misure prospettate nel presente documento per la consultazione relativamente ai nuovi meccanismi di conferimento dei prodotti di capacità giornaliera possano essere introdotte nel corso dell'anno termico 2015-2016. Si potrebbe a tal fine prevedere la facoltà per gli utenti titolari di capacità di trasporto annuale interessati a passare al nuovo regime sopra descritto, di ottenere dall'impresa di trasporto la revisione del contratto in essere. Più in particolare si potrebbe prevedere che i contratti stipulati a seguito del processo di conferimento attualmente in corso rechino una clausola di conversione di cui l'utente possa chiedere l'esecuzione entro una data stabilita dall'Autorità.

4.2 Le tempistiche di attuazione relativamente all'introduzione del prodotto di capacità infra-giornaliero sarebbero invece definite con successivo provvedimento da adottare dopo un adeguato periodo di sperimentazione del nuovo regime.

S8. *Si condividono gli orientamenti relativi ai tempi di attuazione? Se no, per quale motivo?*